



Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

Modifica del 19 maggio 2021

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

L'ordinanza del 6 novembre 2002¹ concernente la legge sul credito al consumo è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001² sul credito al consumo (LCC);
visti gli articoli 8 capoversi 1 e 4, nonché 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

Art. 1

¹ Il valore massimo del tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC (tasso d'interesse massimo) è ottenuto aggiungendo:

- a. al Saron composto a tre mesi (SAR3MC);
- b. un supplemento di 10 punti percentuali.

² Il valore risultante secondo il capoverso 1 è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell'arrotondamento commerciale. Il tasso d'interesse massimo ammonta almeno al 10 per cento.

³ Per crediti sotto forma di anticipo su conto corrente e carte di credito o carte-cliente con opzione di credito, al SAR3MC sono aggiunti 12 punti percentuali. In questi casi il tasso d'interesse massimo ammonta almeno al 12 per cento.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia verifica almeno una volta all'anno il tasso d'interesse massimo e se necessario lo adegua.

¹ RS 221.214.11
² RS 221.214.1
³ RS 172.010

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 3a Vigilanza

¹ L'Ufficio federale di giustizia esercita la vigilanza sulla Centrale d'informazione.

² Ha in particolare le seguenti competenze:

- a. approvare gli statuti della Centrale d'informazione (art. 23 cpv. 2 LCC);
- b. emanare istruzioni e raccomandazioni destinate alla Centrale d'informazione;
- c. approvare il rapporto d'attività annuale della Centrale d'informazione;
- d. svolgere ispezioni presso la Centrale d'informazione.

³ Redige un piano per l'esercizio della sua vigilanza.

⁴ Collabora con l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per quanto concerne gli obblighi di vigilanza di quest'ultimo secondo il diritto in materia di protezione dei dati (art. 23 cpv. 4 LCC).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

19 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr